



Comune di Ascoli Piceno

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA

ORIGINALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del undici luglio duemilaventiquattro

DELIBERA N. 46 DEL 11/07/2024

OGGETTO: PRESA D'ATTO DELLA VALIDAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO TARI 2022/2025 DA PARTE DI A.T.A. RIFIUTI – ATO5 ASCOLI PICENO - AGGIORNAMENTO BIENNALE 2024/2025. APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI 2024.

L'anno **duemilaventiquattro** addì **undici** del mese di **luglio** alle ore **15:16** nella sala consiliare del Civico Palazzo, per determinazione del Presidente si è riunito il **Consiglio Comunale** in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, previo avviso scritto notificato ai Consiglieri, come da referti in atti e partecipato al Sig. Prefetto.

Presiede il Presidente del Consiglio **Avv. ALESSANDRO BONO**

Partecipa il Segretario Generale **Dott. VINCENZO PECORARO**

Fatto l'appello nominale, risultano:

N.	Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
1	Sindaco	FIORAVANTIMARCO	Si	
2	Consigliere	AMELI FRANCESCO	Si	
3	Consigliere	ANGELINI MARINUCCI	Si	
4	Consigliere	ASCARINI MARIKA	Si	
5	Presidente del Consiglio	BONO ALESSANDRO	Si	
6	Consigliere	CAMELI GIOVANNA	Si	
7	Consigliere	CORRADETTI DARIO	Si	
8	Consigliere	DAMIANI CLAUDIO QUIRINO	Si	
9	Consigliere	DAMIANI STEFANIA	Si	
10	Consigliere	DI MICCO MANUELA	Si	
11	Consigliere	DOMINICI ANDREA	Si	
12	Consigliere	FEDERICI GIADA	Si	
13	Consigliere	FILIAGGI ALESSANDRO		Si
14	Consigliere	IONNI LUCIO	Si	
15	Consigliere	LATTANZILUIGI	Si	
16	Consigliere	LUZI MARTA		Si
17	Consigliere	MARCUCCI MANUELA	Si	
18	Consigliere	MAROZZI EMANUELA	Si	
19	Consigliere	MARTELLINI MARIA PAOLA		Si
20	Consigliere	MASSI DANIELA		Si

21	Consigliere	NARCISI CARLO	Si	
22	Vice Presidente del Consiglio	NARDINI EMIDIO		Si
23	Consigliere	PALANCA PATRIZIA	Si	
24	Consigliere	PANICHI SERGIO	Si	
25	Consigliere	PASSERINI GIORGIO	Si	
26	Consigliere	PENNACCHIETTI BARBARA	Si	
27	Consigliere	PETRACCI PATRIZIA	Si	
28	Consigliere	PETRUCCI PAOLA MARIA	Si	
29	Consigliere	POLI ALESSIO	Si	
30	Consigliere	PREMICI EMIDIO	Si	
31	Consigliere	PROCACCINI ANGELO	Si	
32	Consigliere	SEGHETTI PIERA	Si	
33	Consigliere	SIMONETTI MAURIZIO	Si	

Totale Presenti: 28	Totale Assenti: 5
----------------------------	--------------------------

Riconosciuta legale l'Adunanza per numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita gli adunanti a trattare gli argomenti iscritti all' ordine del giorno.

Sono presenti gli Assessori: BRUGNI MASSIMILIANO, CARDINELLI MARCO, DI NICOLA ANNAGRAZIA, FERRETTI DONATELLA GIUSEPPINA, LATTANZI ATTILIO, PANTALONI FRANCESCA, SILVESTRI GIOVANNI, STALLONE DOMENICO, TRONTINI LAURA, che partecipano ai lavori senza diritto di voto;

Il Presidente del Consiglio, ai sensi dell'art. 52 del Regolamento del Consiglio Comunale, designa alla funzione di scrutatori per l'odierna seduta i seguenti Consiglieri:

Ascarini Marika per la maggioranza

Panichi Sergio per la maggioranza

Marcucci Manuela per la minoranza

Il Presidente del Consiglio pone in trattazione l'argomento iscritto al secondo punto dell'ordine del giorno riguardante:

PRESA D'ATTO DELLA VALIDAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO TARI 2022/2025 DA PARTE DI A.T.A. RIFIUTI – ATO5 ASCOLI PICENO - AGGIORNAMENTO BIENNALE 2024/2025. APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI 2024.;

Il Presidente fa presente che la proposta non è stata discussa in sede di Commissione consiliare permanente in quanto non ancora nominata a seguito delle recenti consultazioni elettorali.

Il Presidente del Consiglio concede la parola all'Assessore Pantaloni Francesca per relazionare sull'argomento.

Relazione dell'Assessore Pantaloni Francesca.

Il Presidente chiede se ci sono interventi o domande in merito alla proposta di deliberazione. Nessuno interviene e il presidente del Consiglio concede la parola per eventuali dichiarazioni di voto.

Nessuno interviene e il Presidente pone, dunque, in votazione la proposta di deliberazione.

Si dà atto che gli interventi saranno integralmente trascritti, così come desunti dalla registrazione digitale e saranno riportati nel verbale integrale della seduta.

Indi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 198, in data 4/7/2024 ad oggetto "PRESA D'ATTO DELLA VALIDAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO TARI 2022/2025 DA PARTE DI A.T.A. RIFIUTI – ATO5 ASCOLI PICENO - AGGIORNAMENTO BIENNALE 2024/2025. APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI 2024. PROPOSTA DI DELIBERA CONSILIARE."

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'imposta unica comunale (IUC);

- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'imposta unica comunale, ad eccezione della tassa sui rifiuti (TARI);

PRESO ATTO che, le disposizioni contenute nell'art. 1, commi 738 e 780 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2020, abrogano il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, mentre restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI;

ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del Codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

EVIDENZIATO che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

TENUTO CONTO che, l'articolo 1, comma 527, della Legge 205/2017 ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «*chi inquina paga*»;

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA):

- Deliberazione n. 363/2021/R/RIF. di approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;
- Determinazione n. 2/DRIF/2021 per le detrazioni da operare al totale del PEF;
- Deliberazione n. 389/2023/R/RIF di Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);
- Determinazione n. 1/2023/DTAC di Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni n. 363/2021/R/RIF e m. 389/2023/R/RIF;
- Deliberazione n. 487/2023/R/RIF di valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale, in attuazione della deliberazione dell'Autorità 389/2023/R/RIF, di aggiornamento biennale (2024-2025) del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2);
- la Deliberazione 15/2022/R/RIF, emanata in data 18 gennaio 2022 e pubblicata in data 21 gennaio, con la quale l'Autorità ha emanato – all'articolo 1 - il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (TQRIF) – Allegato A;

RICHIAMATI in particolare, della suddetta Deliberazione n. 389/R/RIF di Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2):

- l'art. 3 che definisce gli adeguamenti contabili e monetari per l'aggiornamento dei costi riconosciuti integrando il comma 7.6 del MTR2 prevedendo per gli anni 2024 e 2025 i seguenti tassi di inflazione: 4,5% per il 2023, 8,8% per il 2024 e 0% per il 2025;
- l'art. 4 che: definisce il parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe, aggiornando il valore del tasso di inflazione programmata e ponendolo pari a 2,7%; prevede, in aggiunta ai coefficienti di cui ai commi 4.2 e 4.4 del MTR-2 per la determinazione del citato limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie, la facoltà dell'ETC di considerare i maggiori oneri sostenuti per il servizio integrato di gestione dei rifiuti negli anni 2022 e 2023 riconducibili alla dinamica dei prezzi dei fattori della produzione; prevede, nel caso in cui il totale delle entrate tariffarie di riferimento ecceda il limite alla relativa variazione annuale, che detta differenza, qualora validata dall'ETC e dal medesimo ritenuta necessaria al mantenimento dell'equilibrio economico finanziario, nonché al perseguimento degli specifici obiettivi programmati, possa essere rimodulata, comunque nel rispetto del limite di crescita applicato nelle pertinenti annualità, anche successivamente al termine del vigente periodo regolatorio, al fine di consentirne il riconoscimento nelle tariffe delle annualità successive al 2025;
- l'art. 5 che definisce ulteriori regole per la determinazione dei costi riconosciuti con particolare riguardo a specifici profili per l'aggiornamento dei costi operativi incentivanti e delle componenti a conguaglio, inserendo il recupero del conguaglio riconducibile agli scostamenti tra i costi riconosciuti in sede di prima approvazione della predisposizione tariffaria 2022-2025, con riguardo all'annualità 2023 per la quale era stato assunto un tasso di inflazione nullo ai sensi del comma 7.5 del MTR-2, in merito alla cui quantificazione del conguaglio è intervenuta la determina ARERA n. 1/DTAC/2023 che definisce il tasso di inflazione 2023 pari al 4,5%, così come individuato dalla deliberazione n. 389/2023/R/RIF;

PRESO ATTO che, in tema di costi riconosciuti, l'art. 1, comma 654, della legge n. 147/2013, stabilisce che “in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”;

CONSIDERATO che:

- la normativa generale in tema di rifiuti è quella prevista dal D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per il quale le competenze dei Comuni fanno riferimento alle modalità di organizzazione del servizio rifiuti, le modalità di conferimento degli stessi, i poteri di assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani e la determinazione delle tariffe del servizio;
- il perimetro gestionale del servizio integrato di gestione dei rifiuti comprende, tra l'altro, lo spazzamento e il lavaggio delle strade, la raccolta e il trasporto dei rifiuti, il trattamento, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, la raccolta dei rifiuti abbandonati su strade e aree pubbliche, su strade private soggette a uso pubblico o su aree cimiteriali, la gestione delle tariffe e del rapporto con gli utenti; • i costi del servizio integrato di gestione dei rifiuti che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI devono essere riportati nel Piano economico finanziario (PEF), redatto dal gestore del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti;

- il piano finanziario comprende i costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, i costi di raccolta e trasporto RSU, i costi di trattamento e riciclo, i costi di raccolta differenziata per materiale, i costi di spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche, i costi d'uso del capitale ed i costi comuni, amministrativi e generali di gestione;

VISTO il Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 43, del 28/6/2021 e s.m.i;

RICHIAMATA la Deliberazione 363/2021/R/Rif, emanata in data 3 agosto 2021 dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, con cui è stato delineato il Metodo Tariffario (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025, ai fini della definizione delle componenti di costo ammesse a copertura tariffaria da inserire all'interno del Piano finanziario 2022-2025; in particolare:

- l'articolo 7 della Deliberazione sopra indicata, la quale ha previsto: *“7.1 Ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predispone il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente. [...] 7.4 Gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, fermi restando i necessari profili di terzietà rispetto al gestore, come precisati all'Articolo 28 del MTR-2, validano le informazioni fornite dal gestore medesimo e le integrano o le modificano secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio. [...]”*;
- il comma 3 dell'articolo 7, secondo cui: *“Il piano economico finanziario di cui al comma 7.1, nonché quello di cui al comma 7.2, sono soggetti ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui al successivo articolo 8, e sono corredati dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:*
 - a) *una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;*
 - b) *una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;*
 - c) *eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente”*;

ATTESO che, il Piano Finanziario per il quadriennio 2022–2025, è risultante dall'unione dei PEF c.d. “grezzi”, predisposti dai soggetti gestori delle attività incluse nel perimetro gestionale del ciclo di gestione dei rifiuti urbani, rappresentati rispettivamente:

- dal Gestore Ecoinnova S.r.l./Ascoli Servizi Comunali S.r.l. per le attività di raccolta e trasporto, spazzamento e lavaggio strade, trattamento e smaltimento, trattamento e recupero nonché controllo e gestione delle richieste sollevate dall'utenza in riferimento alla qualità delle attività poste in essere;
- dal Comune di Ascoli Piceno per quanto riguarda l'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, relativo esclusivamente alle attività connesse al controllo e all'applicazione del tributo TARI;

RICHIAMATE:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 31/05/2022, ad oggetto *“Presa d’atto della validazione del PEF per il quadriennio 2022–2025 da parte della A.T.A. RIFIUTI - ATO 5 Ascoli Piceno e approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l’anno 2022”*, con cui si è preso atto del Piano Economico Finanziario PEF per il quadriennio 2022–2025, così come validato dall’Ente Territorialmente Competente, A.T.A. RIFIUTI - ATO 5 Ascoli Piceno, con decreto n. 15 del 24 maggio 2022;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 30/05/2023 di adozione della revisione del Piano Finanziario 2022-2025 per l’anno 2023 e successivi, avente ad oggetto *“Presa d’atto della validazione del PEF per il quadriennio 2022-2025 da parte di A.T.A. RIFIUTI – ATO5 Ascoli Piceno – revisione infra-periodo. Approvazione delle tariffe TARI 2023 e modifica al regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) per proroga esenzioni a favore di nuovi cittadini”*;
- la determinazione dirigenziale del Settore 4 – Servizio Equità Fiscale, n. 1543 del 24/04/2024, ad oggetto *“PEF TARI 2024 – 2025. Aggiornamento biennale del Piano Finanziario “grezzo” 2022-2025 – Gestore Comune”*, con la quale è stato disposto l’aggiornamento del Piano Economico Finanziario “grezzo” TARI per il biennio 2024 – 2025 di competenza del Comune, in qualità di Gestore della Tariffa e Rapporto con gli Utenti (GTRU);

PRESO ATTO di quanto disciplinato nella Deliberazione 363/2021/R/Rif all’articolo 7.3 *“Il piano economico finanziario di cui al comma 7.1 nonché quello di cui al comma 7.2, sono soggetti ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui al successivo Articolo 8”*;

OSSERVATO che, l’articolo 8.1 della Deliberazione 363/2021/R/Rif prevede quanto segue: *“l’aggiornamento biennale, per gli anni 2024 e 2025, dei piani economico finanziari di cui ai commi 7.1 e 7.2 è predisposto, sulla base delle indicazioni metodologiche stabilite dall’Autorità con successivo provvedimento, dai gestori di cui ai commi citati ed è trasmesso ai pertinenti organismi competenti”*;

ATTESO che, sulla base dei PEF c.d. “grezzi” predisposti, rispettivamente, dal Gestore Ecoinnova S.r.l./Ascoli Servizi Comunali S.r.l. e dal Comune, per quanto di rispettiva competenza, la A.T.A. RIFIUTI – ATO-5 Ascoli Piceno, con Decreto n. 16, del 27/05/2024, ha adottato l’atto di Validazione del PEF 2022-2025, sulla base delle disposizioni contenute e corredato dei seguenti allegati, come da comunicazione avvenuta con prot. 46169 del 28/05/2024:

- relazione di accompagnamento aggiornamento biennale PEF 2024-2025 al PEF TARI 2022-2024 (Allegato “A”);
- PEF TARI 2024-2025 di cui allo schema tipo Appendice 1 della Deliberazione ARERA 363/2021 (Allegato “B”);

VISTA la Deliberazione 363/2021/R/Rif che ha disposto quanto segue: *“art. 7.7 - L’Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi del presente articolo e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. [...]”*;

CONSIDERATO che ARERA avoca a sé l’approvazione del Piano Finanziario, prevedendo che gli Enti Territorialmente Competenti debbano limitarsi a trasmettere alla stessa i vari documenti del PEF, ma non

siano autorizzati all'approvazione, come si legge nella Deliberazione 389/2023: "1.2. Ai fini dell'aggiornamento biennale di cui al comma 1.1. [...]"

c) gli organismi competenti di cui alle precedenti lettere a) e b), [...] assumono le pertinenti determinazioni di aggiornamento tariffario biennale e le trasmettono all'Autorità nel rispetto delle modalità e dei termini di cui ai commi 8.2. e 8.3 della citata deliberazione 363/2021/R/Rif";

PRESO ATTO dell'aggiornamento biennale del Piano Finanziario 2022 – 2025 (annualità 2024), ai sensi dell'art. 8, della Deliberazione ARERA 363/2021/R/Rif, le entrate tariffarie per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani per il periodo regolatorio 2022-2025, per l'ambito tariffario del Comune di Ascoli Piceno (al netto dei proventi conseguenti al contributo del M.IUR per le istituzioni scolastiche statali, di cui all'art. 33-bis del decreto-legge n. 248/2007 e delle entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione) sono determinate come segue:

	2024	2025
Totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	4.701.587	5.141.587
Totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso	6.523.684	6.474.113
TOTALE ENTRATE TARIFFARIE	11.225.271	11.615.700

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, di dover prendere atto della validazione del Piano Finanziario 2022/2025 (annualità 2024), così come aggiornato, al fine di coniugare la previsione di una funzione approvativa dell'Autorità con la necessità di condivisione da parte del Consiglio Comunale del Piano Finanziario validato dall'Ente Territorialmente competente;

ATTESO che, in forza del sopra citato PEF aggiornato, le entrate tariffarie di riferimento per l'anno 2024 sono pari a € 11.225.271,00, date dall'ammontare delle componenti di costo fisso e delle componenti di costo variabile al netto di € 622.794,00 per proventi conseguenti al contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali, ai sensi dell'art. 33 bis del D.L. 248/0, e alle entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione. Tale somma di € 11.225.271,00, costituisce il costo che, al netto del costo sostenuto per erogare il servizio di gestione dei rifiuti urbani ai soggetti esentati dal tributo - la cui copertura, ai sensi del comma 660 dell'art. 1 della citata legge finanziaria 2014, deve essere disposta attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune - deve coprire il costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, attraverso le entrate tariffarie anno 2024;

CONSIDERATO, in merito alla determinazione delle tariffe, quanto disposto:

- dal comma 652, art. 1, L. 147/2013, di previsione del metodo tariffario c.d. "alternativo" ai criteri di cui al comma 651, a cui ricorrere nel rispetto del principio «*chi inquina paga*», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008;
- dall'articolo 57-bis, comma 1, del D.L. n. 124/2019, convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, il quale ha disposto la proroga dell'operatività del comma 652 sopra citato, con particolare riferimento alla determinazione delle tariffe TARI;
- dal comma 654, art. 1, L. 147/2013, di istituzione del principio della c.d. "integrale copertura dei costi", il quale recita espressamente: "In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei

costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”;

DETERMINATE, di conseguenza, le tariffe della TARI, per l'anno 2024, per ognuna delle categorie a copertura integrale del costo del servizio, secondo quanto previsto dal Regolamento, come riportate nell'allegato “C”, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

DATO ATTO che;

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela (TEFA), protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, ha fissato la misura del predetto tributo provinciale al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal Comune, salvo diversa deliberazione da parte della Provincia di Ascoli Piceno;
- la delibera dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 386/2023/R/rif ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2024 le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI:
 - a. UR1, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari, per l'anno 2024, ad € 0,10 per utenza per anno;
 - b. UR2, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari, per l'anno 2024, ad € 1,50 per utenza per anno;
- le due componenti perequative di cui sopra, sono dirette ad alimentazione la Cassa per i Servizi Energetici Ambientali (CSEA) e dovranno trovare specifica collocazione nel prospetto riassuntivo TARI, con riferimento ad ogni singola utenza del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- le due componenti perequative verranno inserite negli avvisi di pagamento del saldo TARI 2024, calcolati sulla base delle tariffe di cui all'allegato “C” alla presente deliberazione

DATO ATTO che:

- in via generale, in base all'art. 1, comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed all'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza, oltre che i regolamenti delle proprie entrate, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'art. 3, comma 5-quinquies, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228 (“Milleproroghe”), convertito con modificazioni nella legge 25 febbraio 2022, n. 15, ha stabilito che, a decorrere dall'anno 2022, i Comuni, in deroga all'art. 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;
- la Commissione Bilancio ha approvato un emendamento al “Decreto Coesione” (D.L. 60/2024), che posticipa al 20 luglio 2024 il termine per l'approvazione dei Piani Economici Finanziari (PEF) relativi alla gestione dei rifiuti;

CONSIDERATO che:

- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, dispone che, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico del Ministero medesimo;
- il successivo comma 15-ter del predetto art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (inserito dal citato art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34), dispone che:
 1. a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI), acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del citato comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui sopra entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;
 2. i versamenti dei tributi di cui sopra, la cui scadenza è fissata dal Comune prima del 1° dicembre di ciascun anno, devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente, mentre i versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato;
 3. in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;
- l'art. 1, comma 767, della legge n. 160/2020, dispone che le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno e, ai fini della pubblicazione, l'ente è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

TENUTO CONTO che, stante la determinazione dell'importo della Tassa sui rifiuti (TARI) per gli anni 2024 e 2025 sulla base dell'aggiornamento biennale del PEF TARI per il periodo regolatorio 2022-2025 approvato dall'ATA, occorre procedere, in occasione della prima variazione al Bilancio di previsione 2024-2026 successiva all'approvazione del presente provvedimento, all'aggiornamento della previsione dell'entrata per gli anni 2024 e 2025 relativa alla TARI;

VISTE:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 91 del 21/12/2023, recante: "Documento Unico Di Programmazione (DUP) 2024-2026. – Approvazione”;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 98 del 28/12/2023 ad oggetto 'Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP), periodo 2024/2026. Approvazione’;

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 99 del 28/12/2023, recante: “Approvazione del bilancio di previsione finanziario relativo al triennio 2024-2026 (art. 151 del D.lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.lgs. n. 118/2011). Determinazioni”;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 30/01/2024 avente per oggetto: “Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024–2026 in forma ordinaria, ai sensi dell’art. 6 D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito dalla L. 6 agosto 2021, n. 113, del D.P.R. 24 giugno 2022, n. 81 e del D.M. 30 giugno 2022, n. 132. – Approvazione.”
- la deliberazione di Giunta comunale n. 46 del 23/02/2024 ad oggetto "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026 (art. 169 del D.Lgs. 267/2000)”;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 70 del 14/03/2024, avente per oggetto: «1° Prelevamento dal fondo di riserva ordinario e di cassa 2024»;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 16/05/2024, ad oggetto: “Approvazione del rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2023, ai sensi dell’art. 227 del d.lgs. n. 267/2000”;

ATTESA la competenza del Consiglio comunale a deliberare in merito al presente atto, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 267/2000;

RITENUTO necessario ed urgente deliberare entro il 20 luglio 2024, termine per l’approvazione dei Piani Economici Finanziari (PEF) relativi alla gestione dei rifiuti, si procedere in assenza dal parere della Commissione Consiliare in quanto non ancora nominate a seguito delle recenti consultazioni amministrative;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica della Dirigente del Settore 4 - Bilancio, Equità Fiscale, Farmacie e Servizi al Cittadino e del Dirigente del Settore 7 - Pianificazione, Urbanistica, Progetti Speciali e Transizione Digitale, limitatamente al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani e alla regolarità contabile della Dirigente del Settore 4, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, allegati alla presente deliberazione;

VISTI:

- la legge 27 dicembre 2013, n. 147 e ss.mm.ii. (Legge di stabilità per l’anno 2014);
- il vigente regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI);
- lo Statuto Comunale;
- il T.U.E.L. di cui al D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
- il vigente regolamento di contabilità;

Con n. 23 voti favorevoli (Sindaco FIORAVANTI MARCO, ANGELINI MARINUCCI ENRICO, ASCARINI MARIKA, BONO ALESSANDRO, CAMELI GIOVANNA, CORRADETTI DARIO, DAMIANI CLAUDIO QUIRINO, DAMIANI STEFANIA, DI MICCO MANUELA, FEDERICI GIADA, IONNI LUCIO, LATTANZILUIGI, MAROZZI EMANUELA, NARCISI CARLO, PALANCA PATRIZIA, PANICHI SERGIO, PASSERINI GIORGIO, PENNACCHIETTI BARBARA, PETRACCI PATRIZIA, POLI ALESSIO, PREMICI EMIDIO, SEGHETTI PIERA, SIMONETTI MAURIZIO), 5 voti contrari (AMELI FRANCESCO, DOMINICI ANDREA, MARCUCCI MANUELA, PETRUCCI PAOLA MARIA, PROCACCINI ANGELO) e nessun astenuto,

DELIBERA

1. di approvare tutto quanto esposto in premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di prendere atto del Piano Economico Finanziario PEF, così come validato da A.T.A. RIFIUTI - ATO 5 Ascoli Piceno, con decreto n. 16, in data 27/05/2024, corredato dai seguenti documenti, allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale:
 - relazione di accompagnamento al PEF (Allegato A);
 - tool di calcolo aggiornato (Allegato B);
3. di dare atto che, sulla base dell'aggiornamento biennale del Piano Finanziario 2022 – 2025 (annualità 2024), ai sensi dell'art. 8, della Deliberazione ARERA 363/2021/R/Rif, le entrate tariffarie per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani per il periodo regolatorio 2022-2025, per l'ambito tariffario del Comune di Ascoli Piceno (al netto dei proventi conseguenti al contributo del M.IUR per le istituzioni scolastiche statali, di cui all'art. 33-bis del decreto-legge n. 248/2007 e delle entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione) sono determinate come segue:

	2024	2025
Totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	4.701.587	5.141.587
Totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso	6.523.684	6.474.113
TOTALE ENTRATE TARIFFARIE	11.225.271	11.615.700

4. di dare atto che il predetto Ente territorialmente competente provvede a trasmettere all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), il PEF validato, per la conseguente approvazione;
5. di approvare, per l'anno 2024, in conformità al suddetto Piano Finanziario ragionato, le tariffe della tassa rifiuti (TARI), così come indicate nell'allegato "C", parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
6. di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, così come risultanti dal Piano Economico Finanziario 2024, così come validato da A.T.A. RIFIUTI - ATO 5 Ascoli Piceno, con decreto n. 16, in data 27/05/2024;
7. *di dare atto* che:

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela (TEFA), protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
 - l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, ha fissato la misura del predetto tributo provinciale al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal Comune, salvo diversa deliberazione da parte della Provincia di Ascoli Piceno;
 - la delibera dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 386/2023/R/rif ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2024 le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI:
 - a. UR1, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari, per l'anno 2024, ad € 0,10 per utenza per anno;
 - b. UR2, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari, per l'anno 2024, ad € 1,50 per utenza per anno;
 - le due componenti perequative di cui sopra, sono dirette ad alimentazione la Cassa per i Servizi Energetici Ambientali (CSEA) e dovranno trovare specifica collocazione nel prospetto riassuntivo TARI, con riferimento ad ogni singola utenza del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
 - le due componenti perequative verranno inserite negli avvisi di pagamento del saldo TARI 2024, calcolati sulla base delle tariffe di cui all'allegato "C" alla presente deliberazione;
8. di dare atto che le tariffe della tassa rifiuti (TARI) approvate con presente provvedimento decorrono dal 1° gennaio 2024;
9. *di dare atto che, stante la determinazione dell'importo della Tassa sui rifiuti (TARI) per gli anni 2024 e 2025 sulla base dell'aggiornamento biennale del PEF TARI per il periodo regolatorio 2022-2025 approvato dall'ATA, occorre procedere, in occasione della prima variazione al Bilancio di previsione 2024-2026 successiva all'approvazione del presente provvedimento, all'aggiornamento della previsione dell'entrata per gli anni 2024 e 2025 relativa alla TARI;*
10. di dare atto che la presente deliberazione sarà inserita nell'apposito Portale del Federalismo Fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, con le modalità indicate in premessa, conferendo efficacia alla medesima;
11. di dare atto che ai sensi dell'art. 5 della Legge 241/1990, il responsabile del procedimento è la Dirigente del Settore 4 - Servizio Equità Fiscale, Dott.ssa Cristina Mattioli.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n. 23 voti favorevoli (Sindaco FIORAVANTI MARCO, ANGELINI MARINUCCI ENRICO, ASCARINI MARIKA, BONO ALESSANDRO, CAMELI GIOVANNA, CORRADETTI DARIO, DAMIANI CLAUDIO QUIRINO, DAMIANI STEFANIA, DI MICCO MANUELA, FEDERICI GIADA,

IONNI LUCIO, LATTANZILUIGI, MAROZZI EMANUELA, NARCISI CARLO, PALANCA PATRIZIA, PANICHI SERGIO, PASSERINI GIORGIO, PENNACCHIETTI BARBARA, PETRACCI PATRIZIA, POLI ALESSIO, PREMICI EMIDIO, SEGHETTI PIERA, SIMONETTI MAURIZIO), 5 voti contrari (AMELI FRANCESCO, DOMINICI ANDREA, MARCUCCI MANUELA, PETRUCCI PAOLA MARIA, PROCACCINI ANGELO) e nessun astenuto,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, stante l'imminente scadenza del termine di approvazione delle tariffe della tassa rifiuti (TARI);

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE Avv. ALESSANDRO BONO	IL SEGRETARIO Dott. VINCENZO PECORARO
---	--

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ. mod. ed int. (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente originale elettronico è conservato nella banca dati del Comune di Ascoli Piceno ai sensi dell'art. 3bis e dell'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ.mod. ed int.

ALLEGATO "C"

TASSA SUI RIFIUTI (TAR)
TARIFFE ANNO 2024

Categorie	Utilizzi	Tariffe 2024 <i>(euro per mq)</i>
I	abitazioni civili	2,38
II	scuola, parcheggio, centro sportivo	1,03
III	scuola con convitto, scuola con mensa	1,42
IV	convento con scuola e casa di riposo	2,51
V	luogo di riunione per l'esercizio di dottrine religiose, caserma, carcere, convento, convitto, teatro, cinema, galleria d'arte, parti comuni dei centri commerciali, barbieria, parrucchieria, pittore, attività creativo-artistiche, antiquario-restauratore, confezione su misura di vestiario, produzioni in cera, idraulico, tipografia, autolavaggio, fabbricazione di strutture metalliche, capannone industriale, impresa edile	3,20
VI	albergo, partito politico, associazione, circolo ricreativo-sportivo-culturale senza bar, istituto di bellezza, manicure, pedicure, corniciaio, falegname, fabbricazione e/o riparazione di poltrone e divani, tappezziere, ciabattino, fabbro, montaggio-manutenzione e riparazione macchine per ufficio ed elaboratori elettronici, elettricista, azienda meccanica, autodemolizione, officina moto e auto, elettrauto, carrozzeria, autosalone, autorimessa, gommista, lavanderia, forno, pasta all'uovo, produzione di generi di pasticceria	4,22
VII	ospedale, casa di cura, studio odontotecnico, impresa di pulizia, impresa di disinfestazione, magazzini e depositi, lavorazione e commercio di articoli in paglia, edicola, distributore di carburante, pesa pubblica, autotrasporti	5,20
VIII	commercio di: mobili ed arredo, elettrodomestici, personal computer, prodotti per l'agricoltura, colori e vernici, tessuti e scampoli, scarpe, borse e valigie, articoli sportivi, accessori auto e moto, cicli i motocicli, materiali da costruzione; ambulanti, erboristeria, profumeria, gioielleria, orafo, circolo ricreativo-sportivo-culturale con bar, albergo con ristorante e scuola	7,10
IX	commercio di: dolci, confetti, caffè torrefatto, vini e bevande, casalinghi, giocattoli, carni, pesce, lampadari, antiquariato, ferramenta, acquari; farmacia, osteria, vendita all'asta, fotografo, ottico, pompe funebri, laboratorio analisi, studio medico	7,55
X	commercio di: biancheria, merceria, abbigliamento, sali e tabacchi, piccoli animali ed accessori, sanitari; consorzio agrario provinciale, riparazione di orologi anche con vendita	7,87
XI	commercio di dischi e cassette, cartoleria, libreria, studi professionali, uffici pubblici, uffici privati, agenzia turistica, Enel, Telecom, stazione ferroviaria	8,33
XII	commercio di: alimentari, salumi, formaggi; supermercato, mensa, discoteca, sala giochi, uffici postali	8,74
XIII	gelateria, pizzeria al taglio, sala giochi con bar, albergo con ristorante, campeggio, studio dentistico	10,09
XIV	commercio di: ortaggi, frutta, fiori, piante	10,94
XV	bar, pizzeria, ristorante, paninoteca, pasticceria con somministrazione di bevande, istituto di credito, esattoria	11,51